Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 31

(Relazioni sindacali)(1)

1. Le relazioni sindacali si svolgono negli ambiti previsti dalla vigente disciplina nazionale in materia e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di Comparto.

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.